



DOCUMENTO DI SINTESI

(art. 9 della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 4 marzo 2003)

Contratto di finanziamenti a tasso di mercato a favore delle delle Microimprese e piccole e medie imprese, eventualmente assistibili dal contributo in conto interessi dell'Artigiancassa S.p.a. o di altro gestore del Fondo L.n. 949/52.

ai sensi degli artt. 10, 38 e seguenti del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE		
TASSI	tasso annuo effettivo globale T.A.E.G.	0,500 %
	importo	Euro 30.000,00
	durata	8 anni, con 24 mesi di preammortamento.
	tasso di interesse	0,500 % fisso nominale annuo, stabilito in sede di stipula del contratto sulla base dell'IRS di periodo, maggiorato di uno spread pari a N/A % punti per anno. Modalità di calcolo: 360/360. Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro Irs, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 0,00001.
	parametro di indicizzazione	IRS di Periodo
	spread	N/A %
	tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse di ammortamento
	tasso di mora	Tasso d'interesse contrattuale maggiorato di 2 punti, comunque non superiore al tasso soglia, vigente alla data di sottoscrizione del contratto, rilevato trimestralmente ai sensi della Legge n. 108/1996 (Disposizioni in materia di usura).
PIANO DI AMMORTAMENTO	modalità di rimborso	Mediante rate posticipate mensili costanti di capitale e interessi, aventi scadenza il giorno 22 di ogni mese (la prima il 22/01/2023 e l'ultima il 22/12/2030) e ammontanti ciascuna a euro 318,86
COSTI		
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	istruttoria	Euro 0,00
	commissione di concessione	Euro 0,00
	copia del contratto	Il cliente può ottenere copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, riconoscendo alla Banca un rimborso spese il cui ammontare non può eccedere l'importo delle spese di istruttoria. Tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente una copia dello schema del contratto, priva delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite al cliente. E' inoltre sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di finanziamento idonea per la stipula, dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula.

COSTI

SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	accollo	da un minimo di euro 130,00 a un massimo di euro 7.746,85
	variazioni societarie	euro 516,46 oltre spese notarili
	modifica delle garanzie	euro 516,46 oltre spese notarili
	modifica dei termini contrattuali	euro 516,46 oltre spese notarili
	ripartizioni/riduzioni del finanziamento	euro 516,46 oltre spese notarili
	certificazione per società di revisione	euro 154,94
	dichiarazione di sussistenza di credito	euro 103,29
	certificazione del debito residuo	euro 51,65
	certificazione interessi passivi	euro 51,65
	spese per eventuali visure	pari ai costi effettivamente sostenuti (minimo euro 36,15 e massimo euro 150 per visura).
	commissione incasso rate presso sportello	euro 5,00
	commissione incasso rate da altre banche	euro 5,00
	pagamento rate mediante addebito su c/c Bnl	gratuito
	estinzione anticipata	Dovrà essere corrisposto un compenso omnicomprendivo per l'estinzione anticipata, costituito da: - una commissione pari al 2% del debito in linea capitale estinto anticipatamente;
	invio comunicazioni - in formato cartaceo - in formato elettronico	euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata alla debitrice e ai garanti gratuito
sospensione pagamento rate	Euro 30,00, salvo le richieste di sospensione rientranti nell'ambito di specifici accordi istituzionali, per le quali saranno applicabili le regole ivi previste. Il costo verrà addebitato per ciascuna richiesta di sospensione rata indipendentemente dal numero di rate sospese	
ALTRE SPESE DA SOSTENERE	adempimenti notarili	come da tariffario notarile.
	imposta sostitutiva	0,25% sull'importo erogato, <i>una tantum</i> , da corrispondere al momento dell'erogazione.
	polizza assicurativa facoltativa (solo in caso di polizza Assicurativa BNL Continuity)	La Debitrice ha aderito alla Polizza assicurativa facoltativa BNL Continuity. Per le condizioni delle coperture assicurative si rimanda alla documentazione contrattuale della Polizza.
	garanzia confidi	(Per i costi connessi all'eventuale garanzia, sostenuti dal cliente una tantum e in fase di concessione del finanziamento, e per le condizioni di rilascio della stessa è necessario rivolgersi ai confidi di competenza. I costi eventualmente sostenuti dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Banca in tempo utile affinché questa possa includerli nel calcolo del TAEG).

COSTI

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO, PORTABILITA' DEL FINANZIAMENTO RECLAMI	portabilità del finanziamento	Solo nei casi in cui la "Debitrice" sia soggetto Consumatore e/o Microimpresa ¹ ai sensi dell'art.120 quater del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), nel caso in cui, per rimborsare il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, la stessa non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.
	tempi massimi di chiusura del rapporto	30 gg.
	reclami	<p>Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia - sia congiuntamente alla Banca che in autonomia- una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato; b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato; c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. <p>In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario); - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). <p>Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.</p>

¹ Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

COSTI

INFORMAZIONI GENERALI SUL FINANZIAMENTO	debitrice	PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.
	modalità di erogazione	in unica soluzione
	forma dell'atto	Scrittura privata
	garanzie	Il finanziamento è altresì assistito dalla garanzia del fondo di garanzia per le PMI L. 662/96 gestito da un RTI in cui la Mandataria è Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale (MCC)
	provvista	Fondi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
	principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente	<ul style="list-style-type: none"> - Importo della eventuale fideiussione prestata a favore della Banca: 200% dell'importo del finanziamento concesso; - Oneri, commissioni e spese: qualora sussista un giustificato motivo, la Banca ha diritto di variare unilateralmente in senso sfavorevole per la debitrice, nel periodo di durata del finanziamento, la misura degli oneri (diversi dagli interessi), commissioni e spese inerenti al finanziamento (le eventuali variazioni saranno comunicate dalla Banca con le modalità e nei termini stabiliti dal titolo VI capo I del Testo Unico bancario); - Copia del contratto stipulato: il cliente ha diritto di ricevere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il presente "documento di sintesi" riepilogativo delle principali condizioni applicate; - Rinnovo tacito del contratto alla scadenza, accettazione di contratti accessori: non previsti; - Obblighi e limitazioni a carico della debitrice: <ul style="list-style-type: none"> a) <u>assunzione di tutti gli oneri fiscali</u> di qualsiasi natura, presenti o futuri, che possano comunque colpire la Banca in dipendenza del finanziamento, nonché dei loro eventuali futuri inasprimenti; b) <u>stipulazione degli atti integrativi</u> o modificativi del contratto di finanziamento che la Banca ritenesse necessari; c) <u>decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto</u> in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, nonché negli altri casi previsti dall'articolato normativo. In tali ipotesi la debitrice è tenuta al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali; d) <u>imputazione dei pagamenti</u> innanzi tutto al rimborso delle spese e accessori, poi al pagamento degli interessi e, infine, al rimborso del capitale; e) <u>efficacia probatoria degli estratti dei libri contabili della Banca</u>, in qualsiasi sede e a qualsiasi effetto, dell'ammontare del credito verso la debitrice; f) <u>estinzione anticipata</u> o rimborso parziale del finanziamento solo con preavviso di 90 giorni rispetto alla data di estinzione, la quale in ogni caso dovrà coincidere con il giorno di scadenza di una rata, previo pagamento del previsto compenso onnicomprensivo; g) <u>comunicazioni periodiche:</u> la Debitrice ha diritto di ricevere alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un documento di sintesi aggiornato, riepilogativo delle condizioni economiche applicate.

Data 22/12/2020

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Mediante la presente scrittura privata redatta in unico originale,
tra

- la **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.** con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli 30 , iscritta all'albo delle banche e capogruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi, capitale sociale euro **2.076.940.000** interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 09339391006 (che nel corso del presente contratto verrà chiamata più brevemente "Banca"), rappresentata da

CNA GROSSETO, in persona del/della sig./sig.ra **Anna Rita Bramerini**, nato/a a **CASTEL DEL PIANO - GR** il **25/08/1968**, domiciliato/a per la carica in **ARCIDOSSO**, via **Località Case Panardi, 2**, nella sua qualità di **PROCURATORE** del/della suddetto/a consorzio/cooperativa, che agisce, in forza del mandato conferito in data **19/03/2020** autenticato nella firma dal notaio **Salvatore Federico di GROSSETO** rep. n. **8580 serie 1T**, in nome e per conto dell'**Artigiancassa S.p.a.** con sede Via Cristoforo Colombo 283/A 00147 Roma, appartenente al gruppo del Gruppo bancario B.N.L. iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento delle società BNP Paribas S.A. – Parigi e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 10251421003 (che nel corso del presente contratto verrà chiamata più brevemente "Artigiancassa"), alla quale la "Banca" ha conferito mandato in data 26 settembre 2019 autenticato nella firma dal notaio Dott. Salvatore Federico di Roma rep. n. 2763 – Raccolta 1437, con facoltà di sub-delega a favore del suddetto/a consorzio/cooperativa;

- la società **PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.** con sede in **VIA DEI CACCIATORI 32 CAP 58036 ROCCASTRADA (GR)** , capitale sociale euro **10.000,00**, codice fiscale **01319940530** (che nel corso del presente contratto verrà chiamata più brevemente "Debitrice"), in persona del/della sig./sig.ra **CIBELLI MARIANNA**, nato/a a **GROSSETO** il **11/05/1988**, domiciliato/a per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di **AMMINISTRATORE UNICO**, autorizzato/a in forza in forza dell'Atto del **16/04/2012**.

Art. 1 (Importo e scopo del finanziamento)

1. La "Banca", come sopra rappresentata, concede alla "Debitrice", che come sopra rappresentata accetta, un finanziamento di euro **30.000,00 (trentamila virgolazero)** ai sensi del proprio statuto, dell'articolo 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), destinato a **REINTEGRO CIRCOLANTE**.
2. Il finanziamento è concesso ai patti e con gli obblighi recati dalle norme di legge vigenti in materia e dal codice civile, dal presente contratto e dal Documento di Sintesi che ne costituisce frontespizio e parte integrante e sostanziale.
3. Il finanziamento è assistito, oltre che dalle garanzie di cui ai successivi articoli, dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96, gestita dal RTI Gestore del Fondo in cui la mandataria è Mediocredito Centrale ("MCC").
Nel caso di operazioni finanziarie a fronte d'investimento garantite dal Fondo di garanzia per le PMI L.662/96, si richiede la trasmissione, da parte della debitrice, d'idonea documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti (copia delle fatture o documenti equipollenti). In questa sede e con tale richiesta la banca assolve l'obbligo, previsto dalle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, di richiedere al soggetto beneficiario finale idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso. Nel caso di finanziamento a stato avanzamento lavori - SAL tale documentazione dovrà riferirsi alle singole quote di finanziamento oggetto dell'erogazione.
La mancata consegna dei documenti di cui sopra potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Secondo quanto previsto dalle Disposizioni Operative vigenti del Fondo, nel caso di revoca dell'agevolazione la Debitrice è tenuta al pagamento di un importo pari all'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) comunicato direttamente dal Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI con l'ammissione alla garanzia.
4. Qualora il finanziamento, ove ne ricorrano i presupposti, venga ammesso a beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, questo sarà erogato dall'"Artigiancassa" o altro Ente nella loro qualità di gestore del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui allo stesso articolo 37, previa delibera del Comitato Tecnico Regionale, in forza della convenzione stipulata con la Regione **Toscana**.

Art. 2 (Tasso di interesse e commissione)

1. La "Debitrice" si obbliga a corrispondere alla "Banca" sul finanziamento come sopra erogato gli interessi, calcolati sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni, in via **mensile** posticipata al tasso del **0,500 % (zerovirgolacinque per cento)** nominale annuo - pari al tasso nominale annuo lettera *Interest Rate Swap* in euro verso "Euribor" correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 del secondo giorno precedente la data dell'erogazione dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, aumentato dello *spread* di **N/A % (zerovirgolazero)** punto/i a favore della "Banca". Resta fermo che la "Banca" non procederà all'applicazione del suddetto tasso di interesse fisso, qualora il tasso come sopra determinato risultasse superiore al tasso soglia previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"), all'epoca vigente. Il suddetto tasso verrà fissato, unitamente alle modalità e termini di rimborso del finanziamento o delle sue singole quote, in caso più erogazioni, in sede di stipulazione dei relativi atti di quietanza. Resta inteso che, qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro IRS, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 0,00001.
2. Per il presente finanziamento il Tasso Annuo Effettivo Globale, previsto dalla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, è pari al **0,500 % (zerovirgolacinque per cento)**, come risulta dal documento di sintesi che costituisce il frontespizio del presente contratto.

Art. 3 (Modalità e termini di erogazione e di rimborso)

1. Il finanziamento viene erogato in unica soluzione contestualmente alla stipula del presente contratto dalla "Banca" alla "Debitrice", la quale ne dà ampia e finale quietanza.
2. La "Debitrice" si obbliga a mantenere, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ e, in ogni caso, di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse dall'"Artigiancassa" o da altro gestore del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, la destinazione dichiarata nell'art. 1, comma 1 dei beni oggetto del finanziamento per tutta la durata del finanziamento stesso. A tal fine la "Debitrice" consente che vengano effettuati i controlli e gli accertamenti che la "Banca" o il gestore del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, riterranno opportuni.
3. Il finanziamento sarà erogato mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente n. **3733 CAB 14301 ABI 01005**, intestato alla "Debitrice" presso la "Banca", agenzia di **GROSSETO** (ovvero: "codice IBAN **IT31H0100514301000000003733** ")
4. Il finanziamento dovrà essere rimborsato in **8 (otto)** anni, mediante rate mensili costanti posticipate, aventi scadenza il giorno **22** di ogni mese, comprensive della quota capitale e degli interessi. La prima rata scadrà il **22/01/2023** e l'ultima rata il **22/12/2030**. Per data scadenza ricompresa negli ultimi tre giorni del mese, ove nelle scadenze successive la suddetta data non fosse presente, l'addebito verrà anticipato all'ultimo giorno del mese.
5. In relazione a quanto sopra previsto, la "Debitrice" si obbliga a pagare alla "Banca" n. **96 (novantasei)** rate ammontanti ciascuna a euro **318,86 (trecentodiciottovirgolaottantasei)**, secondo il piano di ammortamento al tasso del **0,500 % (zerovirgolacinque per cento)** nominale annuo che, firmato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".
6. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento saranno anch'essi corrisposti in via **mensile** posticipata alle predette scadenze, a decorrere dal giorno dell'erogazione e fino all'inizio dell'ammortamento, al tasso determinato con i criteri di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 (Interessi di mora)

1. In caso di ritardato pagamento di qualunque somma dovuta a qualsiasi titolo, per capitale, interessi, spese e accessori, in dipendenza del presente contratto, saranno dovuti dalla "Debitrice" alla "Banca", dal giorno successivo a quello in cui tali somme avrebbero dovuto essere pagate fino alla data dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di 2 punti percentuali, calcolati per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni, non soggetti a capitalizzazione periodica e comunque nel rispetto dei limiti tempo per tempo vigenti, fissati dalla Legge 108/1996 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il tasso di mora come sopra indicato, calcolato ai sensi della sopracitata normativa non potrà superare il tasso soglia antiusura per le operazioni appartenenti alla categoria "Altri Finanziamenti", rilevato trimestralmente ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dall'articolo 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella Legge 12 Luglio 2011, n. 106, vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell'avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della "Banca" di ritenere la "Debitrice" decaduta dal beneficio del termine o di risolvere il contratto e di ottenere, quindi, il rimborso totale delle somme dovute per capitale residuo, interessi, spese e accessori.
4. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Art. 5 (Contributo in conto interessi)

1. Le parti si danno atto che, qualora l'"Artigiancassa" o altro gestore del Fondo erogasse a fronte del presente finanziamento il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, la "Banca" provvederà ad accreditare alla "Debitrice", sul conto corrente indicato al precedente articolo 3, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'"Artigiancassa" o da altro gestore del Fondo, in unica soluzione in via attualizzata, il contributo suddetto, per l'importo e per la durata stabiliti dall'"Artigiancassa" o da altro gestore del Fondo, sempreché abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento e non abbia comunicazioni circa eventuali cessazioni dell'attività o della destinazione aziendale dei beni finanziati.
2. Nei casi di mancata concessione, di revoca o di cessazione del suddetto contributo in conto interessi, la "Debitrice" si intenderà senz'altro decaduta dai benefici di legge, restando salva la facoltà della "Banca" di risolvere il contratto di finanziamento.

Art. 6 (Fideiussione) "Non Presente"

1. dichiara... di prestare fideiussione, in via solidale e indivisibile, per sé e successori, fino alla concorrenza di euro (.....), per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla "Debitrice" con il presente contratto e fino alla completa estinzione delle stesse (con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'articolo 1957 cod. civ.), in particolare per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di mora e accessori, per il rimborso delle spese e in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al presente contratto.
2. Fermo restando che l'eventuale decadenza della "Debitrice" dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa a... "Garant...", quest... si obbliga... a versare alla "Banca", nei limiti de... import... / quot... sopra indicat..., dietro semplice invito della "Banca" stessa a mezzo di lettera raccomandata, fax o telegramma, quanto dovuto dalla "Debitrice", qualora questa mancasse, per qualsiasi motivo, alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti. In caso di ritardo nel pagamento, ... "Garant..." è / sono tenut... a corrispondere alla "Banca" gli interessi di mora nella stessa misura prevista a carico della "Debitrice".
3. La fideiussione è indipendente da qualsiasi altra garanzia prestata a favore della "Banca" nell'interesse della "Debitrice". Essa rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento dei pagamenti eseguiti dalla "Debitrice", come nel caso in cui la "Banca" avesse a consentire, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di informare ... "Garant...", dilazioni di pagamento nonché modifiche agli originari termini, modalità e condizioni di rimborso del finanziamento, espressioni od accolti, riduzioni o restrizioni ovvero rinunce o sostituzioni delle garanzie reali o personali costituite con il presente contratto o che fossero in seguito comunque prestate, anche per remissione o transazione da parte della "Banca". Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite o le altre garanzie siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
Aggiungere il seguente comma solo in caso di fideiussione pro quota:
4. La "Banca", per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi, nel caso in cui il debito risultasse inferiore alle singole quote, anche ad uno solo dei "Garanti", nei limiti delle quote sopra indicate, ovvero a tutti congiuntamente, affinché in concorso tra loro e pro quota venga pagato l'intero debito. Resta comunque fermo che, indipendentemente dai limiti indicati dall'articolo 1947, secondo comma cod. civ., nel caso in cui uno o più dei "Garanti" non provvedessero a onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto dalla "Banca", la relativa quota sarà ripartita tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino a concorrenza dell'intero credito della "Banca".

Art. 7
(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione)
"Non Presente"

In caso di società in nome collettivo:

... sig.dichiarano di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 2304 cod. civ. e confermano la propria solidale responsabilità con la "Debitrice" per tutte le obbligazioni assunte verso la "Banca". Pertanto il presente atto con tutte le sue clausole, comprese quella di rinuncia a sollevare eccezioni od opposizioni, avrà piena efficacia anche nei propri confronti.

Overo, in caso di società in accomandita semplice:

... sig. dichiara... di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui agli articoli 2318 e 2304 cod. civ. e conferma... la propria solidale responsabilità con la "Debitrice" per tutte le obbligazioni assunte verso la "Banca". Pertanto il presente atto con tutte le sue clausole, comprese quella di rinuncia a sollevare eccezioni od opposizioni, avrà piena efficacia anche nei propri confronti.

Art. 8
(Pagamenti e oneri fiscali)

1. L'importo delle rate di interesse e di ammortamento del finanziamento e di ogni altro versamento comunque dovuto alla "Banca" dovrà in ogni caso essere al netto per la "Banca" stessa di qualsiasi gravame.
2. Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte e gravami di qualsiasi natura, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che possano comunque colpire la "Banca" in occasione o in dipendenza del finanziamento, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della "Debitrice", la quale dovrà tenerne indenne e sollevata la "Banca" stessa, fornendole, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre a proprio carico le pratiche e le contestazioni che ritenesse fondate, delle quali la "Banca" avrà il diritto di disinteressarsi.

Art. 9
(Atti integrativi)

La "Debitrice" e gli eventuali "Garanti" sono obbligati a intervenire alla stipulazione degli atti integrativi o modificativi del contratto di finanziamento che la "Banca" ritenesse necessari.

Art. 10
(Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto per inadempimento)

1. La "Debitrice" espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, la "Banca" avrà la facoltà di ritenere la "Debitrice" stessa decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere *ipso iure* ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. il contratto: in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
2. La decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto si verificheranno immediatamente di diritto, allorché la "Banca" comunicherà alla "Debitrice" per lettera raccomandata, telegramma o fax che intende avvalersi della presente clausola.
3. La "Banca" avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., con decorrenza dalla apposita comunicazione scritta alla "Debitrice", anche nei seguenti casi di inadempimento:
 - a) utilizzo del finanziamento per scopo diverso da quello indicato nel contratto;
 - b) mancata presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 3;
 - c) modifiche della forma o della compagine sociale della "Debitrice", ovvero cessazione della sua attività o modificazione di essa tale da non rendere più possibile il raggiungimento dello scopo oggetto del finanziamento;
 - d) mancato perfezionamento degli atti integrativi o modificativi del contratto di finanziamento ritenuti necessari dalla "Banca", per fatto comunque imputabile alla "Debitrice" o agli eventuali "Garanti";
 - e) mancata integrale e puntuale esecuzione da parte della "Debitrice" di una qualunque delle obbligazioni nascenti dal contratto, a meno che la "Debitrice" non vi abbia rimediato nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'invito ad adempiere da parte della "Banca";
 - f) mancato consenso all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni di cui al successivo art. 16.
4. Al verificarsi di uno degli eventi indicati ai precedenti commi 1 e 3, entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma o fax con la quale la "Banca" comunicherà alla "Debitrice" che intende avvalersi della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto, la "Debitrice" e gli eventuali "Garanti" saranno tenuti al pagamento di quanto dovuto, come specificato al successivo articolo 13.

Art. 11
(Condizioni risolutive del contratto)

1. Sono condizioni risolutive del contratto:
 - a) il protesto di cambiale o assegno bancario o l'esperimento di azioni cautelative o esecutive nei confronti della "Debitrice" e degli eventuali "Garanti", ovvero l'emissione nei loro confronti di sentenze, decreti o provvedimenti giudiziari esecutivi in genere, qualora ciò possa avere, a giudizio della "Banca", effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità della "Debitrice" di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto;
 - b) l'assoggettamento a procedura esecutiva dei beni eventualmente costituiti in garanzia da parte di terzi "Garanti" o l'assoggettamento di questi ultimi a procedura concorsuale avente carattere liquidatorio;
 - c) la presentazione di istanza di fallimento o di ammissione della "Debitrice" a concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, ovvero l'assoggettamento della "Debitrice" a tali procedure, nonché la messa in liquidazione volontaria della "Debitrice";
 - d) la risoluzione di altri contratti di finanziamento concessi dalla "Banca", ovvero la revoca dei fidi da questa eventualmente accordati alla "Debitrice" con costituzione in mora a seguito di inadempimento o di mutamenti rilevanti delle condizioni patrimoniali e finanziarie della "Debitrice" o di circostanze di fatto, aventi, a giudizio della "Banca", effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulla capacità della "Debitrice" di adempiere le proprie obbligazioni;
 - e) la diminuzione della garanzia patrimoniale generica della "Debitrice" e degli eventuali "Garanti", tale da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della "Banca";
 - f) l'insorgere, anche antecedentemente all'erogazione, di circostanze di fatto o di eventi pregiudizievoli relativi alla "Debitrice" e agli eventuali "Garanti" che, se avvenuti o conosciuti prima, avrebbero impedito la stipulazione del contratto di finanziamento.
 - g) in caso di finanziamento assistito da agevolazioni in conto interessi accordate dall'"Artigiancassa" o da altro Ente gestore del Fondo, la mancata concessione, revoca o cessazione di tali agevolazioni.
2. Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione scritta, anche via telegramma o fax, con la quale la "Banca" comunicherà alla "Debitrice" che intende avvalersi della condizione risolutiva, ovvero contenuta nel contesto di atto di precetto di pagamento o di qualsiasi atto giudiziale, la "Debitrice" e gli eventuali "Garanti" saranno tenuti al pagamento di quanto dovuto, come specificato al successivo articolo 12.

Art. 12
(Effetti della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto)

1. In tutti i casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto previsti nei precedenti articoli 10 e 11, ferme tutte le garanzie legali e convenzionali eventualmente costituite a favore della "Banca", la "Debitrice" e gli eventuali "Garanti" saranno tenuti al pagamento dell'intero debito per eventuali rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e interessi di mora nella misura fissata nel contratto, accessori e spese anche giudiziali sostenute dalla "Banca", e per ogni altra somma di cui la "Banca" risultasse creditrice.
2. Sull'importo complessivo come sopra determinato, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita nel contratto di finanziamento.

Art. 13
(Imputazione dei pagamenti)

Salvo diversa determinazione della "Banca", qualsiasi versamento effettuato dalla "Debitrice" verrà imputato innanzi tutto al rimborso delle spese e accessori, poi al pagamento degli interessi e, infine, al rimborso del capitale.

Art. 14
(Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali)

Tutte le obbligazioni assunte dalla "Debitrice" e dagli eventuali "Garanti" si intendono essenziali e costituite con vincolo solidale e indivisibile anche per ciascuno dei loro successori e aventi causa anche a titolo particolare.

Art. 15
(Prova del credito)

Gli estratti dei libri contabili della "Banca", salvo errore manifesto, faranno piena prova in qualsiasi sede e a qualsiasi effetto contro la "Debitrice" e gli eventuali "Garanti", loro successori e aventi causa, dell'ammontare del credito della "Banca" verso la "Debitrice".

Art. 16
(Ispezioni e controlli)

La "Debitrice" si obbliga a consentire in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 (cinque) giorni, ispezioni e controlli tecnici, contabili e amministrativi da parte di fiduciari della "Banca" ed eventualmente di Artigiancassa o di altro gestore del Fondo.

Art. 17
(Tutela dell'ambiente)

La "Debitrice" si obbliga ad adottare, a norma delle vigenti disposizioni legislative, tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad eliminare ogni forma di inquinamento dell'ambiente naturale derivante dall'esercizio della propria attività negli immobili oggetto del contratto di finanziamento.

Art. 18
(Applicazione dei contratti collettivi di lavoro)

La "Debitrice" si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Art. 19
(Estinzione anticipata)

1. In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, la "Debitrice" dovrà darne alla "Banca" preavviso di 90 (novanta) giorni rispetto alla data di estinzione. In caso di estinzione anticipata la "Debitrice" (esclusi i finanziamenti concessi a persone fisiche titolari di ditta individuale, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale) dovrà corrispondere alla "Banca" (oltre al residuo debito capitale, alle eventuali rate arretrate e ai relativi interessi di mora, nonché alle eventuali spese e accessori maturati) un compenso per estinzione anticipata pari al 2% del debito residuo anticipatamente estinto.
2. Il suddetto compenso non è dovuto in caso di estinzione anticipata del finanziamento con il ricavato di un finanziamento concessi da altra banca con surrogazione ai sensi dell'articolo 120 quater del D.Lgs. 385/93.
3. Nessun altro onere oltre quelli come sopra fissati verrà addebitato alla "Debitrice".
4. Ogni rimborso anticipato parziale del capitale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, ferma restando la durata dell'ammortamento originariamente stabilita.
5. Come previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, si riportano nell'allegato "A" esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso dovuto, considerando un capitale anticipatamente rimborsato di 10.000 euro.

Art. 20
(Portabilità del finanziamento)

Solo nei casi in cui la "Debitrice" sia soggetto Consumatore e/o Microimpresa ai sensi dell'art.120 quater del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), nel caso in cui, per rimborsare il presente finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, la stessa non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. L'importo finanziato mediante surrogazione deve essere pari all'importo residuo del finanziamento originario.

Art. 21 (Spese e regime fiscale)

1. Con riferimento al combinato disposto degli artt. 15 e 17 del D.P.R. n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013) la "Banca" d'intesa con la "Debitrice", esprime per iscritto la volontà di esercitare l'opzione in favore dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. A seguito di tale opzione viene chiesta l'applicazione dell'anzidetto regime sostitutivo all'operazione di cui al presente Contratto e a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità ad essa inerenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tale finanziamento.
1bis. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico della "Debitrice", che espressamente le assume. E' altresì a carico della "Debitrice" l'onere relativo all'"Imposta sostitutiva" di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
2. Restano in particolare a carico della "Debitrice", che espressamente li assume, tutti gli oneri, commissioni e spese ad essa imputabili in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del finanziamento, riportati nei fogli informativi pubblicati dalla "Banca" ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. n. 385/1993, sulla base delle tariffe vigenti tempo per tempo presso la "Banca": nel precedente articolo sono riportate le tariffe attualmente in vigore in relazione ai suddetti oneri, commissioni e spese. La "Banca" può modificare unilateralmente la misura degli oneri (diversi dal tasso di interesse), commissioni e spese inerenti al finanziamento in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 T.U.L.B. D.Lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge. La "Debitrice" approva specificamente, ai sensi dell'art. 118 TULB, tale facoltà della "Banca". La "Banca" comunica queste modifiche alla "Parte Mutuataria" ("Debitrice") in forma scritta o mediante altro supporto durevole da questa accettato, con preavviso minimo di 2 mesi. La "Parte Mutuataria" ("Debitrice") ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità o spese di chiusura, e in questo caso, in sede di estinzione del finanziamento, verranno applicate le condizioni precedenti. Se la "Parte Mutuataria" ("Debitrice") non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la "Banca" riterrà approvate le modifiche.
3. Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, del citato D. Lgs. n. 385/1993, la "Debitrice" prende atto che, a cura della Banca verrà ad essa consegnata una copia del presente contratto.
4. La "Banca" si impegna a trasmettere alla "Debitrice", alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un documento di sintesi aggiornato, riepilogativo delle condizioni economiche applicate. Le condizioni economiche che saranno applicate al servizio di invio sono le seguenti:
 - invio in formato cartaceo euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata alla debitrice e ai garanti
 - invio in formato elettronico gratuito
5. Alla presente operazione potranno applicarsi i benefici di natura giuridica previsti dall'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, in forza del quale non si applicano ai prestiti accordati alle imprese artigiane le disposizioni di cui all'articolo 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del relativo contratto.

Art. 22 (Elezione di domicilio)

1. La "Banca", a tutti gli effetti del presente contratto come per qualsiasi giudizio, elegge speciale domicilio in Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma
2. La "Debitrice" a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio in **VIA DEI CACCIATORI 32 CAP 58036 ROCCASTRADA (GR)**.

Art. 23

(Dichiarazioni ed obblighi in materia di contrasto alle tangenti, anticorruzione e antiriciclaggio e di sanzioni)

La Debitrice dichiara e garantisce alla Banca quanto segue:

DICHIARAZIONI

Contrasto alle tangenti, anticorruzione e antiriciclaggio

Né la Debitrice, [né alcuna delle sue controllate], né i rispettivi amministratori e/o dirigenti, né, sulla base della migliore conoscenza della Debitrice alcuna società partecipata da o collegata alla Debitrice o alle sue controllate, né alcun agente o dipendente delle medesime, è attualmente o è stato coinvolto in attività, o ha tenuto una qualsiasi condotta, che abbia violato, o potrebbe violare, qualsiasi legge, regolamento o norma in materia di contrasto alle tangenti, anticorruzione o antiriciclaggio, in qualsiasi giurisdizione applicabile.

Sanzioni

Né la Debitrice, [né alcuna delle sue controllate], né i suoi rispettivi amministratori e/o dirigenti, né, sulla base della miglior conoscenza della Debitrice, alcuna società partecipata da o collegata alla Debitrice o alle sue controllate, né alcun agente o dipendente della Debitrice e/o alcuna delle sue controllate è una persona fisica, giuridica o altro ente (un "Soggetto") che è, o è posseduto o controllato da un Soggetto che è:

- (i) oggetto o destinatario di una Sanzione (un "Soggetto Sanzionato"); o
- (ii) localizzato, costituito o residente in un paese o in un territorio che è, o il cui governo è, soggetto a Sanzioni che proibiscono in maniera generalizzata i rapporti con tale governo, paese o territorio (una "Nazione Sanzionata").

IMPEGNI

La Debitrice si impegna, per tutta la durata del presente contratto a rispettare puntualmente quanto segue:

Non utilizzare, direttamente o indirettamente, i proventi derivanti da qualsiasi incasso o pagamento, ovvero non concedere finanziamenti, effettuare conferimenti, o rendere altrimenti disponibili proventi, in favore di qualsiasi delle controllate, dei soci in joint venture o di altro Soggetto:

- (i) al fine di finanziare una attività di, o una operazione con, un Soggetto, o in un paese o un territorio, che sia un Soggetto Sanzionato o una Nazione Sanzionata; o
- (ii) in qualsiasi altro modo che possa comportare la violazione di una Sanzione da parte di qualsiasi Soggetto.

La Debitrice prende atto ed accetta che il mancato rispetto dei suddetti impegni costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Ai fini dei predetti impegni e dichiarazioni e garanzie, il termine "Sanzioni" indica qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, amministrata, applicata, imposta o fatta valere dall'"Office of Foreign Assets Control" (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dall'Unione Europea e/o dalla Repubblica Francese e/o della Repubblica Italiana, e/o il Dipartimento del Tesoro del Regno Unito ("Her Majesty Treasury") o da qualsiasi altra autorità competente in materia di sanzioni.

Art. 24

(Reclami - Composizione stragiudiziale delle controversie)

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia - sia congiuntamente alla Banca che in autonomia- una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario il Cliente può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Data: **22/12/2020**

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

Firmato da: **Anna Rita Bramerini**

Debitrice: PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.

Firmato da: **CIBELLI MARIANNA**

La "Debitrice" dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 comma 2 e 1342 cod. civ., le clausole del presente contratto relative agli interessi di mora (articolo 4); pagamenti e oneri fiscali (articolo 8); decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto (articolo 10); condizioni risolutive del contratto (articolo 11); effetti della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto (articolo 12); imputazione dei pagamenti (articolo 13); prova del credito (articolo 15); estinzione anticipata (articolo 19); spese e regime fiscale (articolo 21); dichiarazioni ed obblighi in materia di contrasto alle tangenti, anticorruzione e antiriciclaggio e di sanzioni (articolo 23).

Data: **22/12/2020**

Debitrice: PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.

Firmato da: **CIBELLI MARIANNA**

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo del Documento di Sintesi e delle disposizioni di cui all'articolato normativo, costituenti parte integrante dello stesso.

Data: **22/12/2020**

Debitrice: PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.

Firmato da: **CIBELLI MARIANNA**

Esempio di applicazione della formula di calcolo del compenso di estinzione anticipata

		capitale anticipatamente rimborsato: euro 10.000
a)	commissione (1):	200,00
totale compenso per estinzione anticipata		euro 200,00

(1) *Pari al 2% del debito in linea capitale estinto anticipatamente*

APPENDICE

**al Contratto di finanziamento a favore delle Microimprese e piccole e medie imprese,
eventualmente assistibili dal contributo in conto interessi dell'Artigiancassa S.p.a. o di altro
gestore del Fondo I.n. 949/52**

**AI SENSI DELL'ART. 13, LETT. M) D.L. N. 23 DEL 8 APRILE 2020 (C.D. "DECRETO LIQUIDITA'")
convertito nella Legge 40/2020 PER FINANZIAMENTI DI IMPORTO MASSIMO FINO A 30.000**

Con riferimento al contratto concluso in data odierna tra le medesime parti, di seguito si riporta la specifica del tasso d'interesse come definito dall'art. 13, lett. m) del DL. n. 23 del 8 aprile 2020 che deve intendersi applicabile al finanziamento concesso sia nel documento di sintesi sia nel contratto. Pertanto, le Parti concordano che ogni riferimento al tasso di interesse e alle relative componenti, contenuti nel contratto e nel documento di sintesi debba essere sostituito dal seguente.

Documento di Sintesi:

Tasso d'interesse:

eliminata la seguente dicitura: ".....sulla base dell'IRS di periodo, maggiorato di uno spread pari a% punti per anno. Modalità di calcolo: 360/360. Qualora il Tasso di Interesse applicabile ad un determinato periodo di interessi, determinato dalla somma algebrica tra lo spread e il parametro, risultasse inferiore a zero per effetto di una rilevazione negativa del parametro Irs, ad esso verrà attribuito limitatamente a tale periodo di interessi, un valore di tasso minimo pari a 0,00001.

Parametro di indicizzazione

eliminata la seguente dicitura: "IRS di Periodo

sostituita con la seguente dicitura: "Non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%

Il seguente capoverso:

Estinzione anticipata	Dovrà essere corrisposto un compenso omnicomprensivo per l'estinzione anticipata, costituito da: - una commissione pari al 2% del debito in linea capitale estinto anticipatamente;
-----------------------	--

si intende sostituito dal presente:

Estinzione anticipata	Esente
-----------------------	--------

Il seguente capoverso:

Imposta Sostitutiva	0,25% sull'importo erogato, una tantum, da corrispondere al momento dell'erogazione.
---------------------	--

si intende sostituito dal presente:

Imposta	Il contratto è soggetto all'obbligo di registrazione, soltanto in caso d'uso, a norma dell'articolo 1, Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Al verificarsi del caso d'uso, trattandosi di atto relativo ad operazioni rientranti in ambito Iva - ancorché in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972 - sarà soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
---------	---

Contratto

Articolo 2 comma: 1

Eliminata la seguente dicitura: "..... pari al tasso nominale annuo lettera Interest Rate Swap in euro verso "Euribor" correlato alla durata del finanziamento, rilevato alle ore 11:00 del secondo giorno precedente la data dell'erogazione dalla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, aumentato dello spread di punto/i a favore della "Banca"

Sostituita con la seguente dicitura: ".....tasso d'interesse non potrà essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20

Eliminato articolo 19 (Estinzione anticipata)

L'articolo 21 (spese e regime fiscale) del contratto viene sostituito dal presente:

Art. 21

(Spese e regime fiscale)

1. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 13, nota 3-ter, della Tariffa I allegata al D.P.R. 642/1972.2 ed è soggetto all'obbligo di registrazione solo in caso d'uso, a norma della nota all'art. 1, Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Al verificarsi del caso d'uso, trattandosi di atto relativo ad operazione rientrante in ambito Iva - ancorché in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972 - lo stesso è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

2.BIS Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della "Debitrice", che espressamente li assume.

Per il pagamento delle spese e degli oneri fiscali dovuti la "Debitrice" autorizza sin da ora la Banca ad

addebitare, anche allo scoperto, il conto corrente indicato al precedente articolo 3 comma 3 del presente contratto.

3. Restano in particolare a carico della "Debitrice", che espressamente li assume, tutti gli oneri, commissioni e spese ad essa imputabili in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del finanziamento, riportati nei fogli informativi pubblicati dalla "Banca" ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. n. 385/1993, sulla base delle tariffe vigenti tempo per tempo presso la "Banca": nel capitolato allegato al presente contratto sono riportate le tariffe attualmente in vigore in relazione ai suddetti oneri, commissioni e spese. La "Banca" può modificare unilateralmente la misura degli oneri (diversi dal tasso di interesse), commissioni e spese inerenti al finanziamento in presenza di un giustificato motivo (Art. 118 T.U.L.B. D.Lgs. n. 385/1993) con le modalità previste dalla legge. La "Debitrice" approva specificamente, ai sensi dell'art. 118 TULB, tale facoltà della "Banca". La "Banca" comunica queste modifiche alla "Debitrice" in forma scritta o mediante altro supporto durevole da questa accettato, con preavviso minimo di 2 mesi. La "Debitrice" ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza penalità o spese di chiusura, e in questo caso, in sede di estinzione del finanziamento, verranno applicate le condizioni precedenti. Se la "Debitrice" non esercita il diritto di recesso nei termini stabiliti, la "Banca" riterrà approvate le modifiche.

4. Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, del citato D. Lgs. n. 385/1993, la "Debitrice" prende atto che, a cura della "Banca", verrà ad essa consegnata una copia del presente contratto.

5. La "Banca" si impegna a trasmettere alla "Debitrice", alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un documento di sintesi aggiornato, riepilogativo delle condizioni economiche applicate. Le condizioni economiche che saranno applicate al servizio di invio sono le seguenti:

- invio in formato cartaceo euro 1,00 per ciascuna comunicazione inviata alla debitrice e ai garanti
- invio in formato elettronico gratuito

Eliminato allegato A

La presente appendice costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di Finanziamento e ne modifica solo gli articoli sopra indicati. Restano ferme tutte le altre pattuizioni contrattuali.



PIANO DI RIMBORSO

COD. ACCORDO N°: **CI3862581** COD. FINANZIAMENTO N°: **CI 176972**
 PRODOTTO: **H1A1 SCORTE TF**
 MUTUATARIO: **27454449** **PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.**
 ATTO DEFINITIVO DEL **22/12/2020** IMPORTO DEFINITIVO EURO **30.000,00**

(*) NON DETERMINABILE

PR.	SCAD	Q.CAPIT	Q.INTER.(*)	TOT.RATA (*)	CAP.RES.
1	22/01/2021	0,00	12,73	12,73	30.000,00
2	22/02/2021	0,00	12,74	12,74	30.000,00
3	22/03/2021	0,00	11,51	11,51	30.000,00
4	22/04/2021	0,00	12,74	12,74	30.000,00
5	22/05/2021	0,00	12,33	12,33	30.000,00
6	22/06/2021	0,00	12,74	12,74	30.000,00
7	22/07/2021	0,00	12,33	12,33	30.000,00
8	22/08/2021	0,00	12,74	12,74	30.000,00
9	22/09/2021	0,00	12,74	12,74	30.000,00
10	22/10/2021	0,00	12,33	12,33	30.000,00
11	22/11/2021	0,00	12,74	12,74	30.000,00
12	22/12/2021	0,00	12,33	12,33	30.000,00
13	22/01/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
14	22/02/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
15	22/03/2022	0,00	11,51	11,51	30.000,00
16	22/04/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
17	22/05/2022	0,00	12,33	12,33	30.000,00
18	22/06/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
19	22/07/2022	0,00	12,33	12,33	30.000,00
20	22/08/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
21	22/09/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
22	22/10/2022	0,00	12,33	12,33	30.000,00
23	22/11/2022	0,00	12,74	12,74	30.000,00
24	22/12/2022	0,00	12,33	12,33	30.000,00
1	22/01/2023	306,36	12,50	318,86	29.693,64
2	22/02/2023	306,49	12,37	318,86	29.387,15
3	22/03/2023	306,62	12,24	318,86	29.080,53
4	22/04/2023	306,74	12,12	318,86	28.773,79
5	22/05/2023	306,87	11,99	318,86	28.466,92
6	22/06/2023	307,00	11,86	318,86	28.159,92
7	22/07/2023	307,13	11,73	318,86	27.852,79
8	22/08/2023	307,25	11,61	318,86	27.545,54
9	22/09/2023	307,38	11,48	318,86	27.238,16
10	22/10/2023	307,51	11,35	318,86	26.930,65
11	22/11/2023	307,64	11,22	318,86	26.623,01
12	22/12/2023	307,77	11,09	318,86	26.315,24



PIANO DI RIMBORSO

COD. ACCORDO N°: **CI3862581** COD. FINANZIAMENTO N°: **CI 176972**
 PRODOTTO: **H1A1 SCORTE TF**
 MUTUATARIO: **27454449** **PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.**
 ATTO DEFINITIVO DEL **22/12/2020** IMPORTO DEFINITIVO EURO **30.000,00**

(*) NON DETERMINABILE

PR.	SCAD	Q.CAPIT	Q.INTER.(*)	TOT.RATA (*)	CAP.RES.
13	22/01/2024	307,90	10,96	318,86	26.007,34
14	22/02/2024	308,02	10,84	318,86	25.699,32
15	22/03/2024	308,15	10,71	318,86	25.391,17
16	22/04/2024	308,28	10,58	318,86	25.082,89
17	22/05/2024	308,41	10,45	318,86	24.774,48
18	22/06/2024	308,54	10,32	318,86	24.465,94
19	22/07/2024	308,67	10,19	318,86	24.157,27
20	22/08/2024	308,79	10,07	318,86	23.848,48
21	22/09/2024	308,92	9,94	318,86	23.539,56
22	22/10/2024	309,05	9,81	318,86	23.230,51
23	22/11/2024	309,18	9,68	318,86	22.921,33
24	22/12/2024	309,31	9,55	318,86	22.612,02
25	22/01/2025	309,44	9,42	318,86	22.302,58
26	22/02/2025	309,57	9,29	318,86	21.993,01
27	22/03/2025	309,70	9,16	318,86	21.683,31
28	22/04/2025	309,83	9,03	318,86	21.373,48
29	22/05/2025	309,95	8,91	318,86	21.063,53
30	22/06/2025	310,08	8,78	318,86	20.753,45
31	22/07/2025	310,21	8,65	318,86	20.443,24
32	22/08/2025	310,34	8,52	318,86	20.132,90
33	22/09/2025	310,47	8,39	318,86	19.822,43
34	22/10/2025	310,60	8,26	318,86	19.511,83
35	22/11/2025	310,73	8,13	318,86	19.201,10
36	22/12/2025	310,86	8,00	318,86	18.890,24
37	22/01/2026	310,99	7,87	318,86	18.579,25
38	22/02/2026	311,12	7,74	318,86	18.268,13
39	22/03/2026	311,25	7,61	318,86	17.956,88
40	22/04/2026	311,38	7,48	318,86	17.645,50
41	22/05/2026	311,51	7,35	318,86	17.333,99
42	22/06/2026	311,64	7,22	318,86	17.022,35
43	22/07/2026	311,77	7,09	318,86	16.710,58
44	22/08/2026	311,90	6,96	318,86	16.398,68
45	22/09/2026	312,03	6,83	318,86	16.086,65
46	22/10/2026	312,16	6,70	318,86	15.774,49
47	22/11/2026	312,29	6,57	318,86	15.462,20
48	22/12/2026	312,42	6,44	318,86	15.149,78
49	22/01/2027	312,55	6,31	318,86	14.837,23



PIANO DI RIMBORSO

COD. ACCORDO N°: **CI3862581** COD. FINANZIAMENTO N°: **CI 176972**
PRODOTTO: **H1A1 SCORTE TF**
MUTUATARIO: **27454449** **PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.**
ATTO DEFINITIVO DEL **22/12/2020** IMPORTO DEFINITIVO EURO **30.000,00**

(*) NON DETERMINABILE

PR.	SCAD	Q.CAPIT	Q.INTER.(*)	TOT.RATA (*)	CAP.RES.
50	22/02/2027	312,68	6,18	318,86	14.524,55
51	22/03/2027	312,81	6,05	318,86	14.211,74
52	22/04/2027	312,94	5,92	318,86	13.898,80
53	22/05/2027	313,07	5,79	318,86	13.585,73
54	22/06/2027	313,20	5,66	318,86	13.272,53
55	22/07/2027	313,33	5,53	318,86	12.959,20
56	22/08/2027	313,46	5,40	318,86	12.645,74
57	22/09/2027	313,59	5,27	318,86	12.332,15
58	22/10/2027	313,72	5,14	318,86	12.018,43
59	22/11/2027	313,85	5,01	318,86	11.704,58
60	22/12/2027	313,98	4,88	318,86	11.390,60
61	22/01/2028	314,11	4,75	318,86	11.076,49
62	22/02/2028	314,24	4,62	318,86	10.762,25
63	22/03/2028	314,38	4,48	318,86	10.447,87
64	22/04/2028	314,51	4,35	318,86	10.133,36
65	22/05/2028	314,64	4,22	318,86	9.818,72
66	22/06/2028	314,77	4,09	318,86	9.503,95
67	22/07/2028	314,90	3,96	318,86	9.189,05
68	22/08/2028	315,03	3,83	318,86	8.874,02
69	22/09/2028	315,16	3,70	318,86	8.558,86
70	22/10/2028	315,29	3,57	318,86	8.243,57
71	22/11/2028	315,43	3,43	318,86	7.928,14
72	22/12/2028	315,56	3,30	318,86	7.612,58
73	22/01/2029	315,69	3,17	318,86	7.296,89
74	22/02/2029	315,82	3,04	318,86	6.981,07
75	22/03/2029	315,95	2,91	318,86	6.665,12
76	22/04/2029	316,08	2,78	318,86	6.349,04
77	22/05/2029	316,21	2,65	318,86	6.032,83
78	22/06/2029	316,35	2,51	318,86	5.716,48
79	22/07/2029	316,48	2,38	318,86	5.400,00
80	22/08/2029	316,61	2,25	318,86	5.083,39
81	22/09/2029	316,74	2,12	318,86	4.766,65
82	22/10/2029	316,87	1,99	318,86	4.449,78
83	22/11/2029	317,01	1,85	318,86	4.132,77
84	22/12/2029	317,14	1,72	318,86	3.815,63
85	22/01/2030	317,27	1,59	318,86	3.498,36
86	22/02/2030	317,40	1,46	318,86	3.180,96



PIANO DI RIMBORSO

COD. ACCORDO N°: **CI3862581** COD. FINANZIAMENTO N°: **CI 176972**
PRODOTTO: **H1A1 SCORTE TF**
MUTUATARIO: **27454449** **PASTIFICIO MAREMMANO S.R.L.**
ATTO DEFINITIVO DEL **22/12/2020** **IMPORTO DEFINITIVO EURO 30.000,00**

(*) NON DETERMINABILE

PR.	SCAD	Q.CAPIT	Q.INTER.(*)	TOT.RATA (*)	CAP.RES.
87	22/03/2030	317,53	1,33	318,86	2.863,43
88	22/04/2030	317,67	1,19	318,86	2.545,76
89	22/05/2030	317,80	1,06	318,86	2.227,96
90	22/06/2030	317,93	0,93	318,86	1.910,03
91	22/07/2030	318,06	0,80	318,86	1.591,97
92	22/08/2030	318,20	0,66	318,86	1.273,77
93	22/09/2030	318,33	0,53	318,86	955,44
94	22/10/2030	318,46	0,40	318,86	636,98
95	22/11/2030	318,59	0,27	318,86	318,39
96	22/12/2030	318,39	0,47	318,86	0,00

